

- se necessario, annullare questa stessa decisione in quanto il Consiglio e la Commissione approvano gli altri articoli dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea per l'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità quale rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione europea e condannare i convenuti a risarcire integralmente le ricorrenti viticoltrici dei danni dovuti alla «clausola Champagne»;
- condannare il Consiglio e la Commissione a tutte le spese della procedura.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono, da un lato, proprietari di vigneti nel comune di Champagne, nel cantone di Vaud in Svizzera e, dall'altro, difensori degli interessi di detti viticoltori.

Con la decisione impugnata il Consiglio e la Commissione hanno approvato sette accordi bilaterali tra la Comunità e la Confederazione svizzera, tra i quali un accordo relativo al commercio di prodotti agricoli. Tra gli allegati a tale accordo figura una regolamentazione che vieta l'utilizzazione della denominazione «Champagne» per vini originari del cantone di Vaud.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti invocano in primo luogo una violazione dei principi generali di diritto quali il diritto all'identità, alla proprietà e al libero esercizio delle attività professionali. La denominazione «Champagne» beneficia anche di una tutela nell'ordinamento giuridico svizzero, nel quale rappresenta una denominazione comunale di origine

controllata. Inoltre, la denominazione «Champagne» è utilizzata per la produzione di vino nella regione da molti anni e costituisce pertanto una proprietà industriale e commerciale dei ricorrenti.

Inoltre, un siffatto divieto assoluto per i ricorrenti di utilizzazione della denominazione «Champagne» non rispetta il principio di proporzionalità. I ricorrenti affermano che il vino che essi producono è un vino non spumante, che non fa concorrenza allo Champagne francese. Non vi è quindi rischio di confusione. Inoltre, vi sono mezzi meno restrittivi per raggiungere lo stesso scopo, come l'indicazione sull'etichetta del paese di origine.

Ricorso della SNF SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 luglio 2002

(Causa T-213/02)

(2002/C 233/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 12 luglio 2002 la SNF SA, rappresentata dagli avv.ti Koen Van Maldegem e Claudio Mereu, dello studio legale McKenna Long & Aldridge LLP di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento parziale della 26ª direttiva della Commissione 15 aprile 2002, 2002/34/CE, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e IV della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (¹), in modo da escludere poliacrilamidi dal provvedimento;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese relative al procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della sopramenzionata direttiva in ragione del fatto che la Commissione ha posto limitazioni all'uso dei prodotti della ricorrente, i poliacrilamidi, come ingredienti nei cosmetici. La ricorrente

afferma che, così operando, la Commissione è incorsa in violazione di talune norme procedurali poste nella direttiva del Consiglio 76/768/CEE⁽²⁾, da ultimo modificata con la direttiva della Commissione 2000/41/CE⁽³⁾, che la contestata direttiva si propone di attuare.

Sostiene che sono state violate le misure di tutela procedurale esposte nelle direttive sui cosmetici e nella decisione della Commissione che istituisce il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari⁽⁴⁾ destinati al consumatore. Non avendo adeguatamente informato la ricorrente circa le deliberazioni in corso e circa il punto di vista del Comitato sull'acrilamide, non rispettando le misure di tutela procedurale intese a salvaguardare l'imparzialità dell'attività formativa della decisione, avvalendosi di criteri scientifici che sono in controtendenza rispetto alle decisioni prevalentemente adottate nell'Unione europea, facendo un'interpretazione manifestamente erranea dei dati prodotti dalla ricorrente e non consentendo in misura adeguata alla ricorrente di esporre la propria versione dei fatti e il proprio punto di vista su studi dei quali è stata coautrice, la Commissione ha violato i diritti di difesa della ricorrente in un modo che si ripercuote sulla validità della contestata direttiva. Inoltre, la convenuta ha omesso di notificare alla ricorrente la direttiva, con la conseguenza che il procedimento di formazione legislativo è affetto da vizi procedurali che si ripercuotono necessariamente sulla sua validità.

La ricorrente espone che la direttiva impugnata include a torto la poliacrilamide nell'allegato III della direttiva sui cosmetici sulla base di un calcolo del potenziale effetto cancerogeno che è in controtendenza con le più specifiche e prevalenti riconsiderazioni sulla acrilamide ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia chimica. La controversa decisione viola altresì una serie di principi di diritto comunitario ampiamente consolidati, come ad esempio l'obbligo di motivazione, il principio di proporzionalità, il principio dell'uniforme applicazione del diritto comunitario e il principio della parità di trattamento. La Commissione, infine, non prende in considerazione tutti gli interessi in gioco e ha ignorato le recenti scoperte scientifiche.

(1) GU L 102, pag. 19.

(2) Direttiva 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169).

(3) Direttiva della Commissione 19 giugno 2000, 2000/41/CE, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici (GU L 145, pag. 25).

(4) Decisione della Commissione 23 luglio 1997, 97/579/CE, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari (GU L 237, pag. 18).

Ricorso proposto il 17 luglio 2002 dalla Fieldturf Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli)

(Causa T-216/02)

(2002/C 233/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 17 luglio 2002 la Fieldturf Inc. Montreal (Canada), rappresentata dal Dr. Patrick Baronikians dello Studio Schwarz Kurtze Schniewind Kelwing Wicke di Monaco, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima sezione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) 15 maggio 2002 (caso R 462/2001-1) avente ad oggetto la registrazione del marchio «LOOKS LIKE GRASS ... FEELS LIKE GRASS ... PLAYS LIKE GRASS» e dispone che il detto marchio venga registrato per tutti i prodotti e servizi richiesti;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Marchio di cui si richiede la registrazione:	Il marchio nominale LOOKS LIKE GRASS ... FEELS LIKE GRASS ... PLAYS LIKE GRASS domanda n. 1712918
Prodotti e servizi riguardanti:	Prodotti e servizi rientranti nelle classi 27 e 37 (cioè superfici sintetiche per attività atletiche)
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso